

AGEVOLAZIONI

Compensi all'amministratore ed esclusione dal regime forfettario

di Sandro Cerato

Il **contribuente forfettario** che include nel reddito dell'attività svolta anche il **compenso di amministratore** non ha alcun datore di lavoro con **conseguente inapplicabilità della causa di esclusione** di cui alla nuova **lett. d-bis)** dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#) (aggiunta dall'[articolo 1, comma 9, L. 145/2018](#), e in parte modificata dal successivo [articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018](#)).

La recente [circolare 9/E/2019](#) dell'Agenzia delle entrate contiene importanti chiarimenti in merito alle **nuove cause di esclusione dal regime forfettario** riferite al **possesso di partecipazioni di controllo** in società a responsabilità limitata controllate e con attività riconducibili a quella esercitata in regime forfettario (**nuova lett. d**) nonché allo **svolgimento in via prevalente dell'attività nei confronti dell'attuale datore di lavoro** o dell'ex datore di lavoro nei due anni precedenti (**nuova lett. d-bis**).

In relazione a tale ultima causa di esclusione, l'Agenzia ha in primo luogo precisato che si deve aver riguardo alla **prevalenza dei compensi i ricavi percepiti dal datore di lavoro** (più della metà) e che la verifica deve essere effettuata **alla fine del periodo d'imposta**, con la conseguenza che l'eventuale **fuoriuscita dal regime opera a partire dall'anno successivo** a quello in cui è stata verificata la predetta prevalenza.

Tuttavia, la questione più delicata riguarda **l'individuazione del "datore di lavoro"**, quale soggetto verso il quale è necessario verificare il requisito della prevalenza dell'attività svolta dal soggetto forfettario.

È del tutto evidente che la **ratio** di tale causa di esclusione è quella di evitare il **"passaggio"** da **dipendente** (o da collaboratore, come si vedrà) a **lavoratore autonomo** sfruttando il vantaggio fiscale del regime forfettario (in presenza ovviamente anche degli altri requisiti previsti).

A tale proposito, l'Agenzia delle entrate ritiene che la **nozione di datore di lavoro sia ampia**, nel senso che ricomprende non solo l'ipotesi di **percezione di redditi di lavoro dipendente** ([articolo 49 Tuir](#)) ma anche quella relativa ai **redditi assimilati al lavoro dipendente** di cui all'[articolo 50 Tuir](#) (con esclusione di alcune fattispecie).

In tale ambito rientrano anche i redditi **percepiti dagli amministratori di società** e, più in generale, da **collaborazioni coordinate e continuative**.

Tuttavia, affinché operi la **causa di esclusione** è necessario che sussista una compresenza

(ovvero nei due anni precedenti) tra **reddito da lavoro, dipendente o assimilato**, e reddito derivante dal **regime forfettario** (d'impresa o di lavoro autonomo), altrimenti la causa di esclusione non opera in quanto mancherebbe il presunto "spostamento" di reddito da dipendente ad autonomo.

Focalizzando l'attenzione sull'amministratore di società, è quindi necessario distinguere due ipotesi:

- se il **reddito derivante dalla carica di amministratore rientra tra quelli assimilati al lavoro dipendente**, il contribuente che esercita anche un'**attività autonoma** in regime forfettario **esce dal** relativo **regime** se **più del 50%** dei compensi o ricavi percepiti dall'attività in regime forfettario derivano dalla società di cui è anche amministratore;
- se il **reddito derivante dalla carica di amministratore rientra invece nell'ambito dell'attività svolta in regime forfettario** (ad esempio il commercialista che amministra una società, come chiarito a suo tempo dalla [circolare 105/E/2001](#)), **non sussiste alcun datore di lavoro** in quanto il soggetto non percepisce dalla società che amministra alcuna reddito assimilato al lavoro dipendente (il relativo compenso è infatti un **provento dell'attività autonoma**).

La [circolare 9/E/2019](#), infatti, individua il **datore di lavoro in funzione della percezione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato**, con la conseguenza che in mancanza di tale reddito non opera la causa di esclusione in esame.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)